

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1721 di mercoledì 30 maggio 2007

Borsa Italiana accederà ai dati giudiziari dei soci di società di capitale

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato Borsa Italiana a trattare alcuni dati a carattere giudiziario relativi ai soci di società per verificare il requisito di onorabilità di coloro che partecipano al capitale.

Pubblicità

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato Borsa Italiana a trattare, nei limiti previsti dalla legge, i dati a carattere giudiziario relativi ai soci partecipanti al capitale della società.

Borsa Italiana, che svolge attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti in misura superiore al 5% del relativo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

La società potrà quindi trattare alcuni dati a carattere giudiziario relativi ai soci e verificare in tal modo il requisito di onorabilità di coloro che partecipano al capitale nei termini sopra indicati.

Il provvedimento del 26 aprile 2007, adottato dal Garante su richiesta di Borsa Italiana, si è reso necessario considerato che, in ragione della specifica natura della società ad essa, allo stato, non è applicabile l'autorizzazione generale n. 7/2005 che regola il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati e enti pubblici economici e individua le categorie di soggetti cui la medesima si applica (tra le quali sono ricompresi altri operatori economici come le società di intermediazione mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e quelle di gestione del risparmio e dei fondi pensione).

In base a quanto prescritto dall'Autorità, Borsa Italiana è autorizzata a trattare i dati a carattere giudiziario dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l'applicazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 e di quanto prescritto nei provvedimenti attuativi, alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione generale n. 7/2005.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Pubblicità



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.